

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI (CIPAG) per l'esercizio 2013

Relatore: Consigliere Luigi Gallucci

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale il Dr. Roberto Andreotti

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 81/2014

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 7 ottobre 2014;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961 con il quale la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2013, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio sindacale, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Luigi Gallucci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa per l'esercizio 2013;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2013 è risultato che:

1. l'avanzo di esercizio è pari a 76,544 milioni, in diminuzione sul risultato del 2012 (87,806 milioni), quest'ultimo, però da ricondurre con effetto determinante alle plusvalenze (20,995 milioni) realizzate dalla cessione di 4 immobili di proprietà della Cassa a un Fondo immobiliare ad apporto;

2. il valore del patrimonio netto si attesta su milioni 2.216 milioni (2.140 milioni nel 2012), superiore, con un indice di 5,15, alla riserva legale costituita da cinque annualità delle prestazioni correnti;

3. il numero degli iscritti è di 94.667 unità e diminuisce di 284 unità sul 2012, mentre il rapporto tra gli iscritti medesimi e i trattamenti pensionistici erogati è pari a 3,33 (3,41 nel 2012);

4. il saldo tra prestazioni istituzionali e entrate per contributi è positivo per 6,744 milioni, in netto incremento sui dati del 2012 (-10,075 milioni). Anche nel 2013 le prestazioni

trovano una copertura «aggiuntiva» grazie al concorso delle altre entrate della gestione contributi (32,5 milioni per «sanzioni, oneri accessori e interessi sui contributi»), che contribuiscono a determinare un saldo finale tra entrate e spese di 29,6 milioni (6,5 milioni nel 2012);

5. il totale degli investimenti mobiliari e immobiliari della Cassa, ivi comprese le partecipazioni societarie, le quote di Fondi immobiliari e la liquidità, raggiunge nel 2013, ai valori di bilancio, l'importo 1.746 milioni, con un decremento di 13,8 milioni sul precedente esercizio;

6. in flessione, nel 2013, il rendimento degli impieghi mobiliari e finanziari che, con 67,7 milioni, segna un arretramento sul precedente esercizio per quasi 16 milioni. In particolare, il rendimento percentuale annuo dei capitali medi investiti nel comparto mobiliare è stato del 5,11 per cento, contro il 5,37 per cento nel 2012;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante.

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2013 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

Ordina che copia della determinazione, con annessa relazione, sia inviata al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'ESTENSORE

f.to Luigi Gallucci

IL PRESIDENTE

f.to Ernesto Basile

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLA CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI (CIPAG) PER L'ESERCIZI 2013

SOMMARIO

PREMESSA. – PARTE PRIMA - *Profili generali*. - 1. Equilibri di bilancio, contenimento della spesa e conseguenti adempimenti. - 2. Il sistema pensionistico. - 3. Gli organi. - 4. Il personale. - 5. I bilanci consuntivi e tecnici. – PARTE SECONDA - *La gestione previdenziale e economico-patrimoniale*. - 1. La gestione previdenziale. - 2. La gestione patrimoniale. - 3. Lo stato patrimoniale. - 4. Il conto economico. - 5. Il rendiconto finanziario e la situazione amministrativa. - 6. Il bilancio consolidato. – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

PAGINA BIANCA

PREMESSA

La Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) per l'esercizio 2013, ai sensi degli articoli 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509¹. Riferisce, altresì, su quanto di particolare rilievo accaduto sino a data corrente.

¹ Il precedente referto, relativo all'esercizio 2012, è in Atti Parlamentari, XVII Legislatura, Doc. XV, n. 52.

PARTE PRIMA – Profili generali

1. Equilibri di bilancio, contenimento della spesa e conseguenti adempimenti

La Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (di seguito CIPAG o Associazione), soggetto di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, è ente inserito nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 e 3, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.

Con le relazioni riferite agli esercizi 2011 e 2012 la Corte dei conti ha posto in particolare evidenza le disposizioni contenute nella legislazione di questi ultimi anni, che hanno come destinatarie tutte le casse privatizzate, finalizzate ad assicurare la sostenibilità delle gestioni pensionistiche nel medio-lungo periodo e a regolare la gestione degli investimenti per l'effetto che da essi deriva sui conti pubblici.

Uguale rilievo si è ritenuto opportuno dare alle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, specie per consumi intermedi (che per l'anno 2013 va ridotta del 10 per cento rispetto a quella del 2010), cui la CIPAG è tenuta a dare applicazione in quanto ente compreso nell'elenco ISTAT cui si è appena fatto riferimento.

È da dire - con lo sguardo rivolto alla normativa più recente - che l'esigenza di contemperare le misure di contenimento di spese (quali quella per consumi intermedi) con gli ambiti di autonomia riconosciuti alle casse professionali, trova significativi riferimenti nel combinato disposto dell'art. 10 bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 e dell'art. 1, comma 8 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. In forza di queste disposizioni le casse sono, infatti, facoltizzate a destinare i risparmi aggiuntivi, derivanti dagli interventi di razionalizzazione e di riduzione della spesa per consumi intermedi, "ad interventi di promozione e sostegno al reddito dei professionisti e agli interventi di assistenza in favore degli iscritti"².

È, comunque, da considerare come, ai sensi dell'art. 1, comma 417, della legge di stabilità 2014, agli enti in parola sia consentito assolvere a tutte le misure di contenimento della spesa volute dalle disposizioni in tema di *spending review* (fatta eccezione per quelle che recano vincoli alla spesa per il personale) con il riversamento

² A tale riguardo è da rilevare come la Cassa (delibera del Comitato dei delegati del 26 novembre 2011) si sia determinata a destinare "gli ulteriori risparmi" al potenziamento delle iniziative di *welfare* a favore degli iscritti e a costituire un apposito fondo di accantonamento di questi risparmi. L'ulteriore economia di gestione è quantificata (in nota integrativa) nell'importo di € 809.738, in parte accantonati in apposito fondo (€ 682.374) e per la restante somma destinati alla copertura delle spese di "start up" del fondo di previdenza complementare "Pensione Futura".

annuale al bilancio dello Stato del 12% delle spese sostenute nell'anno 2010 per consumi intermedi³.

Tale opzione non sembra, comunque, dover esonerare la CIPAG, al pari delle altre casse previdenziali, da obblighi di diversa natura posti dalla vigente normativa e, tra questi, quello che prevede la possibilità, ovvero impone per determinate categorie merceologiche (fatte salve le autonome procedure previste dalla legge), di acquistare beni e servizi attraverso convenzioni Consip o centrali di committenza regionali (combinato disposto dell'art. 29, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 7, del decreto legge n. 95 del 2012), ovvero gli obblighi di registrazione sulla piattaforma elettronica per il rilascio delle certificazioni dei debiti certi e adempimenti in materia di costo del lavoro ai sensi, rispettivamente dell'art. 7, comma 7-ter, del d.l. n. 35 del 2013 e dell'art. 2, comma 10, del d.l. n. 101 del 2013.

Con riguardo poi alle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa, è specificato in nota integrativa come la CIPAG abbia provveduto a versare nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, in attuazione delle disposizioni di legge in tema di contenimento della spesa, la somma complessiva di 378.921,54 euro. Ha provveduto, inoltre ad accantonare al Fondo rischi e oneri l'importo di 229.947 euro "per le presunte integrazioni [dei risparmi] sui consumi intermedi" essendo intercorso un contrasto con i Ministeri vigilanti circa la natura di alcune spese per missione degli organi ai fini del loro inserimento nella voce in parola. A tale riguardo l'invito della Corte dei conti non può essere che quello di adempiere alle indicazioni dei Ministeri vigilanti tenuti, tra l'altro, a garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni attuative della legge, da esse stesse adottate (nella specie la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze- RGS n. 31 del 2012)⁴.

Quanto al costo del personale la Cassa ha precisato di avere dato attuazione alle disposizioni legislative vigenti sul blocco del trattamento economico del personale dipendente e di riduzione del valore nominale dei buoni pasto.

Si è avvalsa, inoltre, delle convenzioni Consip per la fornitura dei servizi di telefonia fissa e mobile e di connettività⁵.

³ L'art. 50, comma, 5 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto l'aumento al 15 per cento delle somme da riversare all'entrata del bilancio dello Stato con riferimento alla spesa per consumi intermedi parametrata all'anno 2010.

⁴ A tale riguardo pare opportuno evidenziare come la sentenza della Corte dei conti- Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 4/2012/PAR richiamata dalla Cassa a sostegno del proprio orientamento interpretativo ha riferimento a fattispecie relativa agli enti locali territoriali.

⁵ Riguardo all'approvvigionamento tramite convenzioni Consip delle categorie merceologiche relative all'energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile va, comunque, considerato quanto disposto dall'art. 1, comma 7, del d.l. n. 95 del

Inoltre l'Associazione – in ossequio alla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e sulla base delle indicazioni fornite dai Ministeri vigilanti – ha predisposto il budget riclassificato con i relativi allegati, ivi compreso il verbale di presa d'atto del Collegio dei sindaci.

È da aggiungere, sempre con riguardo alle misure di contenimento della spesa per consumi intermedi, come la CIPAG abbia stabilito di riversare nel 2014 al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato la somma di 561.305 euro corrispondente al 15 per cento della spesa sostenuta nel 2010.

Dell'osservanza, infine, delle regole in tema di acquisto e vendita dei beni immobili ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, si fa cenno nel capitolo dedicato alla gestione patrimoniale cui, pertanto, si rinvia.

2. Il sistema pensionistico

Riferimenti puntuali all'evoluzione del sistema attraverso il quale la Cassa provvede ai propri obblighi istituzionali di assistenza e previdenza a favore degli associati sono contenuti nelle precedenti relazioni della Corte dei conti, alle quali si fa rinvio.

Qui basti ricordare come la Cassa provvede ai trattamenti di previdenza e assistenza nei confronti dei geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale e dei loro familiari, trattamenti consistenti, a norma della disciplina statutaria e regolamentare, nelle seguenti prestazioni: pensioni di vecchiaia, di anzianità, d'invalidità, di inabilità, ai superstiti (di reversibilità o indirette); indennità di maternità e provvidenze straordinarie agli iscritti, ai pensionati ed ai superstiti che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno.

Come già posto in evidenza nelle precedenti relazioni, il sistema tecnico-finanziario della Cassa è un sistema a ripartizione, cui è applicato il metodo del calcolo reddituale delle prestazioni pensionistiche (metodo di calcolo già previsto dalla l. n. 773/1982, di riforma della Cassa) che ormai sopravvive per le sole pensioni di vecchiaia, di inabilità, di invalidità e ai superstiti.

A decorrere dal 1 gennaio 2007 è stato introdotto, infatti, nel rispetto del principio del *pro rata*, il criterio del calcolo contributivo per la liquidazione delle pensioni di anzianità, fermi restando i requisiti di accesso relativi all'anzianità contributiva ed all'età anagrafica. Sempre al sistema contributivo, fanno riferimento le disposizioni (delibere n. 3/2008 e n. 8/2008) con le quali è disposto il calcolo delle pensioni di vecchiaia per le annualità contributive eccedenti la quarantesima, nel rispetto del principio del *pro rata* per le anzianità già maturate al 31 dicembre 2008.

La Cassa, al fine di garantire le prestazioni nel lungo periodo e l'equilibrio tendenziale tra le prestazioni medesime e i contributi versati, ha disposto il progressivo incremento dell'aliquota della contribuzione soggettiva (Comitato dei Delegati del 24 maggio 2006) e nuovi incisivi interventi ha adottato, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012, al fine di garantire – in ragione anche dell'attenzione sempre maggiore del legislatore agli equilibri di bilancio degli enti previdenziali e alla sostenibilità delle gestioni nel tempo – provvedimenti strutturali idonei ad assicurare il rispetto dei necessari equilibri economico-finanziari, senza trascurare i profili connessi all'adeguatezza dei trattamenti pensionistici.

Per quanto riguarda, in particolare, le entrate da contributi sono disposti il graduale innalzamento del contributo soggettivo (dall'11,5 per cento nel 2013 al 15

per cento nel 2017) e dei contributi soggettivi e integrativi minimi (rispettivamente da 2.500 nel 2013 a 3.250 nel 2017 e da 1.000 nel 2013 a 1.625 nel 2017), mentre l'aliquota del contributo integrativo è fissata al 5 per cento dall'1 gennaio 2015.

Per il 2013, l'aliquota della contribuzione soggettiva è, dunque, pari all'11,5 per cento (per redditi fino a € 146.300); il contributo soggettivo minimo è di € 2.500 (€ 2.250 nel 2012); quello integrativo minimo di € 1.000 (900 nel 2012). Questi importi sono stabiliti nella delibera n. 146 del 2012 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, con la quale è stato anche individuato, per il medesimo anno, il coefficiente di rivalutazione su base ISTAT delle pensioni e di rivalutazione degli scaglioni di reddito ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza (pari nel 2013 a 2,7 per cento intero e 0,81 per cento ridotto).

Quanto alle pensioni di vecchiaia, è disposto l'innalzamento graduale del requisito di età dai 65 ai 67 anni, per arrivare, con la riforma del 2012, a 70 anni nel 2019.

Interventi hanno riguardato anche la pensione di vecchiaia contributiva, per maturare la quale è richiesto, a regime dal 2016, il compimento di 67 anni di età e 20 anni di contribuzione effettiva (attualmente 65 anni di età e 5 di contribuzione effettiva) e il cui ammontare non può essere inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale Inps annualmente rivalutato.

È, inoltre, ampliato a regime dal 2015 l'arco contributivo di riferimento per il calcolo pensionistico di vecchiaia dai migliori venticinque anni sugli ultimi trenta, ai migliori trenta anni sugli ultimi trentacinque.

Un ulteriore intervento, infine, ha riguardato la modifica dei coefficienti di trasformazione per il calcolo contributivo dai 65 agli 80 anni.

Altri provvedimenti riguardano l'indicizzazione dei redditi da considerare per le pensioni retributive (dal 100% al 75%) e il blocco della rivalutazione per le pensioni più alte nell'arco temporale 2013-2019.

Dal lato ordinamentale è, poi, da considerare come nel 2013 i Ministeri vigilanti abbiano approvato la modifica statutaria con la quale è previsto che la Cassa possa attuare, anche attraverso la partecipazione a consorzi o società che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, forme di incentivazione alla professione favorendo l'accesso al credito degli iscritti. Sempre del 2013 è l'ulteriore modifica apportata allo Statuto, anch'essa approvata dai Ministeri vigilanti, con la quale si dispone la riduzione della composizione del Collegio sindacale che passa da sette a cinque membri effettivi (restando fermo in cinque il numero dei componenti supplenti).